

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. 163

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 1997

Risoluzione

sulla comunicazione della Commissione « Integrare la parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni comunitarie » — « mainstreaming »

Annunziata il 3 novembre 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la comunicazione della Commissione [COM(96)0067 – C4-0148/96],

viste le nuove disposizioni del progetto di trattato di Amsterdam: articoli 2, 3, 6A, 118, 119 e 5 (del nuovo titolo sull'occupazione) del trattato CE,

vista la sua risoluzione del 17 novembre 1995 su una proposta di decisione del Consiglio relativa al Quarto programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000) (1),

vista la Dichiarazione di Pechino e il programma d'azione adottato dalla Quarta Conferenza mondiale sulle donne: uguaglianza, sviluppo e pace, Pechino, 15 settembre 1995,

visto il regolamento (CE) n. 2081/93 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali (2),

visti la relazione della commissione per i diritti della donna e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la politica

(1) G.U. C 323 del 4 dicembre 1995, pag. 167.

(2) G.U. L 193 del 31 luglio 1993, pag. 5.

regionale e della commissione per gli affari istituzionali (A4-0251/97),

A. considerando che il concetto e la politica di *mainstreaming* sono stati introdotti per la prima volta dalla Commissione nel Terzo programma d'azione per la parità di opportunità adottato nel 1990,

B. considerando che tale politica si è sviluppata sotto forma di una strategia dotata di mezzi d'azione concreti nel quadro del Quarto programma d'azione, che costituisce un approccio politico più positivo rispetto alla presentazione di misure volte a risolvere i problemi,

C. considerando che la Commissione ha presentato la sua politica di *mainstreaming* come principale contributo alla Quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne che si è tenuta a Pechino nel 1995,

D. considerando che l'articolo 119 del trattato CE rappresenta, fino all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'unico riferimento concreto alle pari opportunità tra uomini e donne con implicazioni dirette,

E. considerando che le sei direttive, a cui si aggiungono altri accordi recentemente conclusi a titolo del protocollo sociale, hanno determinato un aumento dei settori politici a livello europeo in cui la parità di opportunità e la lotta alla discriminazione rappresentano elementi importanti,

F. considerando che ogni azione comunitaria in materia di parità delle opportunità tra le donne e gli uomini necessita di basi giuridiche chiare per poter essere attuata,

1. accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione sul *mainstreaming* come un grande passo avanti verso il riconoscimento del fatto che le donne, che rappresentano più della metà della popolazione europea, non hanno ancora avuto

l'opportunità di godere pienamente dei vantaggi sociali, se non in teoria, ma certamente non in pratica;

2. prende atto delle seguenti modifiche del progetto di trattato di Amsterdam:

aggiunta all'articolo 2 del trattato CE della parità tra le donne e gli uomini tra le missioni della Comunità,

aggiunta di un nuovo comma all'articolo 3 del trattato CE, che specifica che in tutte le azioni di cui al presente articolo l'obiettivo della Comunità è quello di eliminare le ineguaglianze e di promuovere la parità tra uomini e donne,

inserimento di un nuovo articolo 6A nel trattato CE che consente l'adozione di misure volte a vietare ogni discriminazione, compresa quella fondata sul sesso,

inserimento di un nuovo titolo sull'occupazione, il cui articolo 5 offre una nuova base giuridica per adottare azioni di incentivazione,

inclusione del Protocollo sociale, e più specificamente: l'articolo 118, paragrafo 1, quinto trattino (parità tra uomini e donne per quanto riguarda le loro opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro); l'articolo 119 concernente l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile;

3. constata che l'integrazione della parità delle opportunità nell'insieme delle politiche e delle azioni comunitarie va portata avanti come principio che costituisce ormai parte integrante del progetto di trattato di Amsterdam;

4. si compiace per l'inserimento di una nuova clausola di non discriminazione all'articolo 6 A del trattato CE proposto nel progetto di trattato di Amsterdam, ma deplora che la procedura indicata richieda l'unanimità del Consiglio e la semplice consultazione del Parlamento europeo;

5. sottolinea che nel settore della politica sociale e dell'occupazione le nuove

disposizioni del trattato di Amsterdam prevedono la procedura di codecisione per l'applicazione del principio della parità delle opportunità (articoli 118 e 119) e per l'adozione di azioni di incentivazione nel settore dell'occupazione (articolo 5 del nuovo titolo sull'occupazione);

6. ritiene opportuno che, in virtù del concetto di trasparenza e di miglioramento della qualità della legislazione comunitaria nei confronti dei cittadini, venga fornita una definizione chiara dell'espressione *mainstreaming* (termine utilizzato unicamente in inglese), che potrebbe significare « politiche per la parità di opportunità »;

7. auspica che sia costituito un gruppo di lavoro interistituzionale affinché l'insieme delle azioni comunitarie tenga conto dell'obiettivo della parità tra donne e uomini;

8. concorda con la Commissione sul fatto che per mettere in pratica il *mainstreaming* sarà necessario superare concezioni e pregiudizi secolari per quanto riguarda il contributo femminile alla società, in particolare nell'ambito delle loro attività professionali;

9. è consapevole che il concetto di *mainstreaming* è noto esclusivamente a un'esigua minoranza che già lavora sulla parità di opportunità tra le donne e gli uomini;

10. è consapevole, pertanto, che per potersi imporre il *mainstreaming* dovrà necessariamente essere accompagnato da una campagna di sensibilizzazione e di informazione basata su un dialogo permanente, energico e financo combattivo con i responsabili del processo decisionale in tutti i settori al fine di conseguire una parità di opportunità e di diritti;

11. ritiene tuttavia che la Commissione e gli Stati membri debbano operare su due fronti: da un lato, promuovendo una politica di uguaglianza tra i sessi e di pari opportunità e, dall'altro, misure sotto

forma di azioni positive a favore delle donne che si trovano ancora in una posizione svantaggiata;

12. ricorda alle autorità competenti, a livello locale, regionale o nazionale, che le azioni condotte a livello europeo, seppure importanti nella loro funzione di catalizzatori e di modello, rimangono senz'altro limitate ai settori di competenza contemplati nei trattati e nella legislazione derivata e invita pertanto gli Stati membri ad attuare una politica di *mainstreaming* nelle loro politiche locali, regionali e nazionali;

13. sottolinea che la parità di opportunità deve necessariamente cominciare nella vita privata e professionale dei cittadini e mette in guardia contro una concezione che vede le donne come coloro che si accontentano delle briciole, sia sul mercato del lavoro in tempo di crisi, sia nell'ambito familiare, in relazione alle responsabilità e alla sua organizzazione, ed auspica che esse non vengano considerate come una riserva a cui attingere quando è necessario o quando c'è spazio disponibile;

14. invita la Commissione a definire criteri e strumenti di valutazione della promozione della parità tra i sessi;

15. sottolinea la necessità, da un punto di vista economico, di una maggiore partecipazione al mondo del lavoro, in particolare da parte delle donne, per compensare il previsto invecchiamento della popolazione dell'Unione europea e fa presente che tale partecipazione non deve comportare un aggravio del duplice onere già a carico delle donne;

16. ritiene che le considerazioni basate sui valori culturali e le tradizioni, le rigide strutture sociali o le esigenze dettate dalla concorrenza non debbano rappresentare degli ostacoli per una corretta applicazione del *mainstreaming*;

17. sottolinea che il settore in cui le donne devono prioritariamente ottenere parità di diritti resta quello delle attività

professionali o di una occupazione che permetta loro di giungere all'indipendenza economica; l'esperienza dimostra chiaramente che la dipendenza determina troppo facilmente ulteriori svantaggi per gli elementi più vulnerabili della società;

18. deplora a tale proposito che i coniugi coadiuvanti non possiedano ancora in tutti gli Stati membri un vero e proprio status giuridico; invita insistentemente gli Stati membri ad attivarsi in tal senso e a organizzare, nell'attesa dell'instaurazione di tale status, in collaborazione con organizzazioni femminili, di liberi professionisti, di imprenditori autonomi e di PMI, campagne per informare le interessate e i rispettivi coniugi in merito al loro *status* giuridico nonché a tutte le possibilità di regolamentazione volontaria sulla base del diritto societario, del diritto patrimoniale matrimoniale e del diritto di successione che possono migliorare la loro situazione giuridica;

19. è pertanto convinto che si debba investire maggiormente, anche sul piano finanziario, se si vogliono veramente sviluppare le strutture di sostegno (quali i sistemi di assistenza per le persone a carico, i mezzi di comunicazione tra cui i trasporti, i servizi didattici e di formazione in generale) al fine di consentire alle donne di svolgere un ruolo più attivo da un punto di vista professionale e di permettere loro di reinserirsi nel mercato di lavoro, qualora abbiano scelto o siano state costrette, a interrompere la loro carriera;

20. ritiene che, per abolire la segregazione del mercato del lavoro, incoraggiare l'ingresso delle donne nei settori tecnici e scientifici sia altrettanto importante che stimolare l'interesse maschile nei confronti di settori tradizionalmente femminili, come quello della custodia e dell'educazione dei bambini;

21. richiama l'attenzione sul fatto che, per conciliare la vita familiare e la vita professionale, sono necessari servizi sociali, come strutture di accoglimento della

prima infanzia e di assistenza agli anziani, servizi di refezione scolastica e di trasporti pubblici;

22. richiama l'attenzione sul fatto che la combinazione di vita familiare e professionale richiede un'effettiva ripartizione dei compiti, che l'incoraggiamento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro deve andare di pari passo con l'assunzione di mansioni familiari da parte degli uomini; che la responsabilità per quanto riguarda la conduzione familiare e la cura dei figli non va addossata esclusivamente alle donne e ai pubblici poteri, ma che una politica in tale settore deve prendere in considerazione anche la responsabilità individuale degli uomini;

23. insiste sul fatto che occorrono sforzi significativi in materia di istruzione e formazione per migliorare la qualificazione delle donne e facilitare il loro accesso all'occupazione; rimane preoccupato per l'insufficienza dei sistemi di formazione e di riconversione destinati in modo specifico a rispondere alle necessità delle donne in vista di facilitare il reinserimento professionale in seguito a interruzioni della carriera, cui le donne sono soggette ben più frequentemente degli uomini per motivi di ordine familiare; propone, in fase di attribuzione degli aiuti finanziari a titolo dei Fondi strutturali o di definizione dei criteri di finanziamento, che la Comunità privilegi le misure di reinserimento delle donne;

24. chiede alla Commissione un'attenzione prioritaria, attenta e valutabile attraverso indicatori specifici della politica di *mainstreaming* per quanto riguarda la programmazione del Fondo sociale sollecitando gli Stati membri ad inserire il *mainstreaming* tra le loro priorità;

25. ritiene che le misure di politica strutturale, così come i criteri di ammissibilità di tutti quanti i programmi, debbano prestare debita attenzione ai settori di interesse specificatamente femminile, alle previsioni circa il conseguimento di

obiettivi quantitativi e qualitativi e agli sforzi volti ad ampliare le scelte professionali delle donne e ad abolire la segregazione del mercato del lavoro in base al sesso; ritiene altresì che occorra effettuare studi e ricerche per valutare i risultati ottenuti con l'applicazione del *mainstreaming*;

26. esorta la Commissione a dare per prima il buon esempio per quanto riguarda l'aumento della partecipazione femminile alla politica strutturale e a formulare raccomandazioni all'indirizzo degli Stati membri per aumentare la presenza femminile, tanto a livello nazionale quanto a livello regionale, nella definizione, adozione e valutazione di progetti finanziati a titolo dei Fondi strutturali;

27. riconosce che le statistiche concernenti singoli progetti realizzati con i Fondi strutturali sulla base del *mainstreaming* sono gestite a livello di Stati membri anziché di Commissione e chiede pertanto una migliore valutazione delle pari opportunità in tutte le relazioni di controllo redatte dagli Stati membri;

28. invita la Commissione a predisporre la formazione sulle questioni della parità dei responsabili nazionali delle decisioni concernenti i Fondi strutturali, in modo da dare attuazione al principio del *mainstreaming* nell'esecuzione dei Fondi stessi;

29. invita la Commissione ad analizzare i motivi per cui le donne non partecipano in modo adeguato alla gestione e all'attuazione della politica strutturale dell'Unione e ad accelerare la messa a punto di strumenti di misurazione in grado di rilevare i problemi specifici dei due sessi, così da poter valutare l'impatto dei progetti in termini di parità;

30. esorta la Commissione ad affrontare il problema delle discriminazioni nei confronti delle donne nelle discipline scientifiche e tecniche, nelle attività intellettuali ad alto livello e nelle professioni innovative, specialmente qualora gli strumenti

strutturali vengano utilizzati per azioni pilota e programmi innovativi in materia di sviluppo e di formazione;

31. ribadisce che la posizione e la situazione delle donne nella società dovrebbe essere presa maggiormente in considerazione quanto alla elaborazione di politiche di sostegno al mercato interno e, segnatamente, alle politiche concernenti l'UEM; ricorda che le donne sono più vulnerabili degli uomini quanto alle politiche attuate al fine di soddisfare i criteri di convergenza dell'Unione economica e monetaria, in quanto esse si trovano confrontate a un mercato del lavoro in cui vige la segregazione, sia orizzontale che verticale;

32. invita la Commissione a esaminare in che modo si possa incoraggiare l'inserimento delle mansioni familiari nell'economia ufficiale mediante misure fiscali e specifiche indennità a titolo della sicurezza sociale;

33. ritiene che sarebbe opportuno continuare a promuovere attivamente la questione della parità di retribuzione, in particolare mediante lo sviluppo di procedure di valutazione del lavoro non discriminatorie, e invita la Commissione ad adottare disposizioni vincolanti in materia qualora le sue raccomandazioni non siano già state applicate;

34. invita la Commissione ad accelerare l'adozione di misure volte a concedere, qualora non ancora previsto dalla legge, un diritto di soggiorno a titolo personale ai familiari di un cittadino dell'Unione, dopo un periodo ragionevole di residenza;

35. ricorda inoltre che, in materia di mercato del lavoro, la riduzione dei disavanzi pubblici e la lotta per una maggiore competitività colpiscono le donne in misura maggiore rispetto agli uomini e ritiene che, per rimediare a tale situazione, non si debba ricorrere alle politiche sociali ma piuttosto a un'adeguata integrazione delle donne nel mercato del lavoro con l'obiet-

tivo di concretizzare la parità delle opportunità e dei diritti;

36. si dichiara soddisfatto della consapevolezza, da parte della Commissione, che la parità di diritti e di opportunità costituiscono obiettivi per cui lottare a tutto campo nell'ambito delle competenze che le spettano; chiede alla Commissione di ricordare agli Stati membri i loro obblighi in materia, tenendo conto che la mole maggiore del lavoro continua a essere effettuata al loro livello;

37. chiede alla Commissione di definire, entro la data di presentazione della prossima relazione annuale sulle parità di opportunità, un catalogo di indicatori e di criteri per la formulazione, l'esecuzione e la valutazione degli obiettivi fissati in materia di parità di opportunità e dei risultati conseguiti e sottolinea che un'efficace attuazione delle politiche per la parità di opportunità presuppone l'esistenza di elementi statistici a tutti i livelli di applicazione;

38. ritiene che la suddivisione delle statistiche e dei dati per sesso costituisca uno strumento essenziale per mostrare il diverso impatto delle varie misure sulle donne e sugli uomini; auspica che la Commissione rivolga particolare attenzione a questo aspetto in sede di fissazione del prossimo programma pluriennale in materia di informazione statistica;

39. chiede alla Commissione di istituire adeguate strutture di coordinamento in seno ai servizi responsabili dell'applicazione del *mainstreaming*; propone, a tale riguardo, che in ogni unità nell'ambito delle direzioni generali, venga nominato un funzionario incaricato di valutare se i criteri di *mainstreaming* sono stati applicati e di proporre miglioramenti; ricorda alla Commissione che, nell'ambito della procedura di bilancio per l'esercizio 1997, il Parlamento ha introdotto un'osservazione relativa al *mainstreaming* in tutta una serie di linee di bilancio;

40. reputa importante che nell'ambito dei gruppi di lavoro e dei comitati di esperti che assistono il Consiglio e la Commissione vengano nominati in egual misura rappresentanti di entrambi i sessi;

41. invita la Commissione a elaborare una proposta per azioni di formazione specifica in materia di pari opportunità rivolte a quanti, nella Comunità, sono preposti all'adozione delle decisioni nonché ai funzionari;

42. invita la Commissione a rimuovere gli ostacoli che ancora si frappongono alle candidature maschili e femminili a impieghi in seno alla Commissione, come, per esempio, i limiti di età, che comportano una discriminazione occulta, specialmente nei confronti delle donne a causa dei periodi da esse dedicati alla cura e all'educazione dei figli;

43. auspica che, in futuro, la Commissione introduca in tutte le proposte legislative la dimensione del *mainstreaming* o di prospettive connesse alle tematiche dei sessi, anche al fine di costringere gli Stati membri a prendere una posizione sulle politiche in materia di parità;

44. ricorda alla Commissione che l'integrazione della parità di opportunità deve costituire un elemento importante degli accordi di cooperazione allo sviluppo; ritiene che, ai fini del rafforzamento del *partenariato*, sia indispensabile una maggiore partecipazione delle donne dei paesi in via di sviluppo alla preparazione, all'elaborazione e all'accompagnamento delle azioni da attuare;

45. invita la Commissione a mettere a punto orientamenti per analizzare le proposte legislative sotto il profilo delle loro conseguenze sui due sessi, per analogia con la valutazione dell'impatto già prevista per le imprese e per l'ambiente;

46. ricorda alla Commissione che il *mainstreaming* dovrebbe rappresentare un elemento importante dei negoziati di am-

pliamento che dovranno essere avviati tra breve con i paesi dell'Europa centrale e orientale e sottolinea che, se tali paesi hanno in teoria elaborato politiche sulla parità, queste sono state praticamente ignorate in questi ultimi anni di sconvolgimenti e cambiamenti strutturali;

47. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

GEORGIOS ANASTASSOPOULOS
Vicepresidente